

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 125 del 23-12-2019

				()	}	İ
Oggetto: SOGGIORN	APPROVAZIONE IO (IDS) ANNO 2020	MODIFICA	AL	REGOLAMENTO	DELL'IMPOSTA	DI

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 15:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

GAMBINI MAURIZIO	_ P	CANGINI FEDERICO	P
PAGANELLI SANDRO	P	SCALBI LAURA	A
SIROTTI MASSIMILIANO	P	ROSATI MARIO	P
ROSSI NICOLA	P	BORGIANI CAROLINA	P
QUARESIMA LAURA	P	BALDUCCI DAVIDE	P
CLINI ORFEO	P	SANTI LORENZO	P
GUIDI LUCA	P	LONDEI GIORGIO	A
GUIDI MASSIMO	P	LONDEI LUCA	P
MECHELLI LINO	P		

Risultano pertanto presenti n. 15 e assenti n. 2 componenti il Consiglio.

Assume la presidenza SIROTTI MASSIMILIANO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Dr. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori: QUARESIMA LAURA CLINI ORFEO BALDUCCI DAVIDE

In continuazione di seduta - n. 10 dell' ordine del giorno.

* * *

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, che viene illustrato all'assemblea dall'Assessore Maffei, in conformità alla proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei Consiglieri.

A questo punto entra il Consigliere Londei Giorgio : SONO PRESENTI N. 16 CONSIGLIERI.

Intervengono quindi nella discussione i Consiglieri Londei Luca, Mechelli, Rosati Guidi Massimo, l'Assessore Maffei ed il Sindaco; i relativi interventi vengono registrati su supporto informatico, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura dell'Ufficio Segreteria.

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" che ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia di istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 18/04/2015 con la quale a decorrere dal 1° giugno 2015 è stata istituita l'imposta di soggiorno ed approvato il relativo Regolamento Comunale;

ATTESO CHE nel vigente regolamento, all'art. 5-Obblighi del gestore della struttura ricettiva-, al comma 7 è stabilito che " a fronte di tali obblighi è prevista a favore del gestore della struttura ricettiva una quota pari al 4% dell'ammontare dell'imposta riscossa. La suddetta quota è riconosciuta a titolo di rimborso per le spese gestionali sostenute per la riscossione, la rendicontazione ed il successivo riversamento al Comune di Urbino;

DATO ATTO che, nel corso dell'anno 2018, sono intervenute due importanti pronunce, una resa da un Tribunale Amministrativo e l'altra sottoforma di parere da parte della Corte dei Conti nelle quali si evidenzia che, non solo trattasi di adempimenti contabili semplici, ma che tra le finalità di utilizzo del gettito del tributo di scopo, qual è l'imposta di soggiorno, non può rientrare il riconoscimento di un compenso per la gestione della medesima;

DATO ATTO, in particolare, che La Corte dei Conti- Sez. Controllo della Campania con la deliberazione 159/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 gennaio 2019, ha evidenziato che i compiti affidati al soggetto che gestisce la struttura ricettiva non risultano particolarmente gravosi in quanto trattasi di obblighi facilmente gestibili per qualsiasi operatore del settore e che comportano, in estrema sintesi, una mera separazione contabile degli incassi a titolo di imposta di soggiorno rispetto a quelli rivenienti dall'esercizio dell'attività di impresa, ai fini della relativa rendicontazione e del versamento nei confronti del Comune; in sostanza nega la possibilità di riconoscere le spese ai gestori mediante una sorta di aggio trattenuto sull'imposta. Ad analoga conclusione è pervenuto il TAR Lazio con sentenza 11950/2018 con la quale ha chiarito che nulla è dovuto in quanto trattasi di attività meramente strumentali di cui sono onerate le strutture recettive, che non possono ritenersi né particolarmente difficoltose né gravose per operatori professionali e ciò, in primis, per quanto attiene proprio agli obblighi informativi che già sul piano generale costituiscono adempimento doveroso nei rapporti con i clienti per qualunque operatore.

DATO ATTO, infine, che trattasi di due decisioni di rilievo, assunte in pochi giorni, che hanno respinto la possibilità di riconoscere ai gestori delle strutture ricettive aggi o altre forme di compensi o rimborso spese, per le attività correlate agli adempimenti dell'imposta di soggiorno dalle quali non si può prescindere, pena il danno erariale.

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra esplicitate, apportare la seguente modifica al vigente Regolamento comunale per l'Imposta di Soggiorno (I.D.S.):

• All'art. 5 intitolato "Obblighi del gestore della struttura ricettiva" il comma 7 che testualmente recita: a fronte di tali obblighi è prevista a favore del gestore della struttura ricettiva una quota pari al 4% dell'ammontare dell'imposta riscossa. La suddetta quota è riconosciuta a titolo di rimborso per le spese gestionali sostenute per la riscossione, la rendicontazione ed il successivo riversamento al Comune di Urbino" viene abrogato;

Dato atto che il citato art. 5 del Regolamento Comunale sopra menzionato, a seguito della modifica di cui al punto precedente è così riformulato:

Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva

- 1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e dell'esenzioni dell'imposta di soggiorno. I cartelli informativi saranno predisposti e forniti dal Comune.
- 2. I gestori delle strutture ricettive, entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno solare successivo, hanno l'obbligo di presentare al Comune di Urbino una dichiarazione annuale con il dettaglio trimestrale del numero dei pernottamenti imponibili, del numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati). L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti o abbia avuto solo ospiti che non erano tenuti al versamento dell'imposta nel periodo di riferimento

- 3. La dichiarazione può essere trasmessa su supporto cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale. Potrà essere trasmessa anche con altre modalità telematiche o mediante procedure informatiche che saranno eventualmente definite dal Comune di Urbino.
- 4. L'Ufficio Tributi dell'Ente metterà a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un'apposita modulistica.
- 5. Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale, gli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sussistono in riferimento al periodo di apertura dichiarato.
- 6. I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive, dichiarazioni, ecc...) ai sensi di legge.

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011;

VISTO l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

VISTO l'articolo 1, commi n. 161 e n. 162, della Legge n. 296/2006;

VISTO l'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997;

VISTI gli articoli 9, comma 1, primo periodo e 17 del D.Lgs. n. 472/1997;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 689/1981;

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DELIBERA

A- DI APPORTARE la seguente modificazione al vigente Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno:

All'art. 5 intitolato "Obblighi del gestore della struttura ricettiva" il comma 7 che testualmente recita: a fronte di tali obblighi è prevista a favore del gestore della struttura ricettiva una quota pari al 4% dell'ammontare dell'imposta riscossa. La suddetta quota è riconosciuta a titolo di rimborso per le spese gestionali sostenute per la riscossione, la rendicontazione ed il successivo riversamento al Comune di Urbino", viene abrogato;

B- DI DARE ATTO che il citato art. 5 del Regolamento Comunale sopra menzionato, a seguito della modifica di cui al punto precedente, è così riformulato:

Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e dell'esenzioni dell'imposta di soggiorno. I cartelli informativi saranno predisposti e forniti dal Comune.

- 2. I gestori delle strutture ricettive, entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno solare successivo, hanno l'obbligo di presentare al Comune di Urbino una dichiarazione annuale con il dettaglio trimestrale del numero dei pernottamenti imponibili, del numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati). L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti o abbia avuto solo ospiti che non erano tenuti al versamento dell'imposta nel periodo di riferimento
- 3. La dichiarazione può essere trasinessa su supporto cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale. Potrà essere trasmessa anche con altre modalità telematiche o mediante procedure informatiche che saranno eventualmente definite dal Comune di Urbino.
- 4. L'Ufficio Tributi dell'Ente metterà a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un'apposita modulistica.
- 5. Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale, gli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sussistono in riferimento al periodo di apertura dichiarato.
- 6. I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive, dichiarazioni, ecc...) ai sensi di legge.
- C- DI DARE ATTO che la presente modifica al Regolamento Comunale sull'imposta di Soggiorno entra in vigore il 1° gennaio 2020;
- **D DI DARE ATTO** che il testo del Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno integrato e coordinato con la modifica di cui al precedente punto A-, è quello che risulta riportato in calce al presente atto;
- **E DI RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- F DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta di Soggiorno, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

11 11



COMUNE DI URBINO (Provincia di Pesaro Urbino)

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

IN		т.	1	
		ш		ы
TT A	1,	т,	◡.	

Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 2 – Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

Articolo 3 – Misura dell'imposta

Articolo 4 – Esenzioni e riduzioni

Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 8 – Sánzioni

Articolo 9 - Riscossione coattiva

Articolo 10 – Rimborsi e compensazioni

Articolo 11 – Contenzioso

Articolo 12 – Funzionario responsabile dell'imposta

Articolo 13 – Decorrenza dell'applicazione dell'imposta

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta

- 1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.
- 2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio Comunale.
- 3. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno.
- 4. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale.
- 5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi, o parte di essi, locati per uso turistico (cioè gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del D.L. n. 50/2017)¹

Articolo 2 – Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

- 1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Urbino.
- 2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Urbino.

Articolo 3 – Misura dell'imposta

- 1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del D.Ls. n.267/2000 e s.m.i., entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
- 2. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
- 3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel Comune di Urbino, fino a un massimo di 5 notti di soggiorno nell'anno solare anche se non consecutive.
- 4. Limitatamente agli alloggi di cui all'Art. [1 comma 5 la decorrenza dell'applicazione dell'imposta è individuata nel giorno 01.01.2018 e la tariffa da applicare sarà quella stabilita per "Altre tipologie" nell'ambito della categoria "STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE".²

¹ Comma aggiunto con delibera di C.C. n 121 del 28.12.2017 a decorrere dal 01/01/2018

² Comma aggiunto con delibera di C.C. n 121 del 28.12.2017.a decorrere dal 01/01/2018

Articolo 4 – Esenzioni e riduzioni

- 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Urbino;
 - b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio;
 - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di patura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - e) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, all'Arma dei Carabinieri, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati di turisti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
 - g) gli studenti iscritti, per l'anno accademico in corso, all'Università degli Studi di Urbino;
 - h)il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - i) gli autisti di pullman, gli accompagnatori, i gruppi organizzati da Istituti scolastici per gita scolastica (per il periodo 1° ottobre-31 maggio);
 - j) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia certificata dalle commissioni mediche competenti e beneficiari dell'indennità di accompagnamento nonché il loro accompagnatore.³
- 2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.
- 3. Avranno diritto ad una riduzione pari al 50% (cinquanta per cento) dell'imposta dovuta gli sportivi componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'amministrazione comunale o patrocinati dall'amministrazione.
 - La riduzione potrà essere richiesta previa attestazione della Federazione sportiva o della società sportiva di appartenenza. Le attestazioni dovranno essere presentate alle strutture ricettive per gli adempimenti a carico dei gestori.⁴

Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva⁵

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, inediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e dell'esenzioni dell'imposta di soggiorno. I cartelli informativi saranno predisposti e forniti dal Comune.

³ Lettera aggiunta con delibera di C.C. n 121 del 28.12.2017 a decorrere dal 01/01/2018

⁴ Comma aggiunto con delibera di C.C. n 121 del 28.12.2017 a decorrere dal 01/01/2018

⁵ E' stato abrogato il comma 7 del presente articolo con delibera di C.C. n......del.....a decorrere dal 01/01/2020

- 2. I gestori delle strutture ricettive, entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno solare successivo, hanno l'obbligo di presentare al Comune di Urbino una dichiarazione annuale con il dettaglio trimestrale del numero dei pernottamenti imponibili, del numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati) L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti o abbia avuto solo ospiti che non el ano tenuti al versamento dell'imposta nel periodo di riferimento. 6
- 3. La dichiarazione può essere trasmessa su supporto cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale. Potrà essere trasmessa anche con altre modalità telematiche o mediante procedure informatiche che saranno eventualmente definite dal Comune di Urbino.
- 4. L'Ufficio Tributi dell'Ente metterà a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un'apposita modulistica.
- 5. Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale, gli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sussistono in riferimento al periodo di apertura dichiarato.
- 6. I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive, dichiarazioni, ecc...) ai sensi di legge.

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

- 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
- 2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Urbino. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
- 3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
- 4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, indicandone la causale, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre con le seguenti modalità:
- a) direttamente presso la Tesoreria Comunale;
- b) sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
- c) mediante accredito sul Conto corrente bancario intestato al Comune di Urbino presso la Tesoreria Comunale.
- 5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere a presentare le dichiarazioni di cui all'articolo precedente e ad eseguire i versamenti distinti per ogni struttura.

Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:

⁶ Periodo aggiunto con delibera di CC n 17 del 23.02.2017 a decorrere dal 01/01/2017

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
- 2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi dal 158 al 168, della L. n. 296/2006.

Articolo 8 – Sanzioni⁷

- Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo di cui all'art.2 si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli n. 9, comma 1, primo periodo, e n. 17 del D.Lgs. n. 472/1997.
- Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
- 3 Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi 1 e 2, per la violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 si applica l'ulteriore sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
- 4 La mancata esibizione della documentazione indicata all'articolo 7, comma 1, nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori, di cui all'articolo 5, comma 5, comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00 per ciascun caso.
- 5 Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

Articolo 9 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate e notificate dall'Amministrazione e dovute all'Ente a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini previsti, sono riscosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

Articolo 10 – Rimborsi e compensazioni

- 1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con a pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 5.
- 2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si procede a rimborso di somme al di sotto degli importi minimi stabiliti dal vigente Regolamento per la gestione delle entrate comunali. 8

Articolo così modificato con delibera di C.C. n 17 del 23/02/2017 decorrere dal 01/01/2017
Comma modificato con delibera di C.C. n 121 del 28/12/2017 a decorrere dal 01/01/2018

Articolo 11 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

Articolo 12 – Funzionario responsabile dell'imposta

- 1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale
- 2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 13 – Decorrenza dell'applicazione dell'imposta

1. L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre a far data dal 01/06/2015.

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

- 1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli n. 5 e n. 6 del presente Regolamento.
- 2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
- 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA: Responsabile del Settore TRIBUTI, FEDUZZI DANIELA, in data 16-12-2019, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE: Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA, in data 17-12-2019, Favorevole Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	CANGINI FEDERICO	Astenuto
PAGANELLI SANDRO	Favorevole	SCALBI LAURA	
SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole	ROSATI MARIO	Astenuto
ROSSI NICOLA	Favorevole	BORGIANI CAROLINA	Astenuto
QUARESIMA LAURA	Favorevole	BALDUCCI DAVIDE	Astenuto
CLINI ORFEO	Favorevole	SANTI LORENZO	Astenuto
GUIDI LUCA	Favorevole	LONDEI GIORGIO	Astenuto
GUIDI MASSIMO	Favorevole	LONDEI LUCA	Astènuto
MECHELLI LINO	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 9 totale voti contrari n. 0 totale astenuti n. 7

DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	CANGINI FEDERICO	Astenuto
PAGANELLI SANDRO	Favorevole	SCALBI LAURA	
SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole	ROSATI MARIO	Astenuto
ROSSI NICOLA	Favorevole	BORGIANI CAROLINA	Astenuto
QUARESIMA LAURA	Favorevole	BALDUCCI DAVIDE	Astenuto
CLINI ORFEO	Favorevole	SANTI LORENZO	Astenuto
GUIDI LUCA	Favorevole	LONDEI GIORGIO	Astenuto
GUIDI MASSIMO	Favorevole	LONDEI LUCA	Astenuto
MECHELLI LINO	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 9 totale voti contrari n. 0 totale astenuti n. 7

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente SIROTTI MASSIMILIANO

/Il Segretario / CANCELLIERI/MICHELE



Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino, 17.7 FEB, 2020



La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO